



LORENZO MAGI  
NOTAIO

N. 7871 DI REPERTORIO N. 6285 DI RACCOLTA

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 9 (nove) del mese di Settembre, alle ore 11.30 (undici minuti trenta).

09-09-2024

In Schio, in via Pasini numero 20, nel mio studio.

Avanti me **Dottor LORENZO MAGI**, Notaio in Schio, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è presente il signor:

- **RONCONI don MARIANO**, nato a Sant'Anna d'Alfaedo (VR) il 24 maggio 1944, residente a Schio (VI), in Via Cristoforo Colombo n. 15, codice fiscale RNC MRN 44E24 I292P, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Comitato Esecutivo dell'Associazione

**"CENTRO VICENTINO DI SOLIDARIETA' CE.I.S.- ONLUS",**

con sede in Schio (VI), Via Lago di Vico n. 35, codice fiscale e Partita I.V.A. numero 02238550244, associazione costituita in data 4 dicembre 1991 con atto pubblico del Notaio Massimo Carraro di Schio, Rep. n. 19.634, registrato a Schio il 6 dicembre 1991 al n. 1060 Serie 1 ed iscritta al Registro Regionale Veneto delle Persone Giuridiche di Diritto Privato n. 978 in data 31 maggio 2019.

Detto componente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea degli associati di detta Associazione qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Proposta di modifica dello Statuto dell'Associazione: art. 3 (oggetto sociale) e art. 13 (Collegio dei revisori dei conti) e modifiche conseguenti; si allega la bozza delle modifiche proposte.

2. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue:

- a norma dell'articolo 7 punto 12 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il componente RONCONI don MARIANO, quale Presidente del Comitato Esecutivo, che constata e mi fa verbalizzare:

-- che la presente assemblea è stata convocata con avviso inviato a norma di statuto in data 30 agosto 2024;

-- che sono presenti, in proprio o rappresentati per delega, numero 16 (sedici) associati sugli attuali 17 (diciassette) associati, come da foglio presenze allegato al presente atto sotto la lettera "A";

-- che per il comitato esecutivo sono presenti egli stesso componente quale Presidente e i signori Carli Valeria, Pravato Dario, Scocco Carlo e Veronese Simone, mentre è assente il signor Pasin Alessandro;

-- che dei revisori dei conti è presente la signora Miglioranza Ilenia mentre sono assenti i signori Stafenello Giancarlo ed

Registrato a:  
Vicenza  
il 10/09/2024  
al n. 27970  
serie 1T

Eberle Cristiano ;

-- che l'assemblea risulta pertanto regolarmente costituita a norma dello statuto sociale e atta a deliberare sul predetto Ordine del Giorno, sul quale tutti i presenti si dichiarano pienamente informati, non opponendosi alla trattazione degli argomenti ivi indicati.

Il Presidente dichiara di aver verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea e di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

A questo punto il Presidente, passando a trattare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, espone all'assemblea le ragioni per cui si rende necessario meglio precisare il contenuto dell'oggetto sociale di cui all'articolo 3 (tre) dello statuto sociale esplicitando che l'associazione, priva di scopo di lucro, "persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e dei servizi assistenziali per l'aiuto agli esseri umani in stato di bisogno fisico o psichico".

A tal proposito il Presidente sottolinea che tale modifica non comporta la previsione di una nuova attività ma rende solamente esplicita un'attività già svolta dall'associazione stessa visto che l'associazione ha sempre svolto, fin dalla sua costituzione, attività di assistenza e aiuto agli esseri umani in stato di bisogno fisico e psichico attraverso prestazioni di servizi in convenzione con la Regione nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e dei servizi assistenziali.

Il presidente quindi espone all'assemblea che ciò comporterà la parziale riformulazione dell'art. 3 (tre) dello statuto sociale.

Il Presidente propone, altresì, di eliminare ogni riferimento statutario al Collegio dei Revisori dei Conti nonché di prevedere, in un apposito articolo statutario, l'istituzione e la disciplina inerente all'Organo di Controllo e al Revisore Legale dei Conti.

Il Presidente precisa che la nomina sia dell'Organo di Controllo che del Revisore Legale dei conti spetta all'Assemblea degli Associati ed è facoltativa in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117.

Il presidente precisa che tale decisione comporterebbe l'integrale modifica dell'articolo 13 (tredici) dello statuto sociale nonché la conseguente modifica degli articoli 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto) e 12 (dodici) dello statuto sociale al fine di eliminare qualsiasi riferimento al "Collegio dei revisori dei Conti" per sostituirlo con il riferimento al "Organo di Controllo".

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità, con il voto favorevole di tutti gli associati, nessun voto contrario e nessun astenuto, espresso mediante alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

**DELIBERA:**

1) di modificare il testo dell'articolo 3 (tre) dello statuto sociale per le motivazioni esposte dal Presidente, articolo che diviene del seguente tenore letterale:

" ARTICOLO 3

**Oggetto e scopo**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e dei servizi assistenziali per l'aiuto agli esseri umani in stato di bisogno fisico o psichico. L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

2. Nei limiti dello svolgimento delle attività sopra indicate, il centro si propone in particolare i seguenti scopi:

- a) promuovere aiuti materiali e morali atti a liberare dal bisogno esseri in stato di indigenza fisica o psichica;
- b) promuovere iniziative adeguate a far conoscere specifici bisogni di persone fisiche onde sensibilizzare la società ad esprimere la propria solidarietà nelle forme più adatte;
- c) promuovere e stipulare la fondazione e la vita di servizi specializzati per l'assistenza e la riabilitazione di diverse categorie di bisognosi, in particolare per chi ha problemi di dipendenza patologica e chi vive una condizione di marginalità sociale;
- d) promuovere iniziative aggregative e formative che sviluppino i fattori di protezione contro l'insorgere del disagio giovanile e adulto, presso scuole di ogni ordine e grado, associazioni, fondazioni, parrocchie, mondo del lavoro, società sportive ed enti locali;
- e) collaborare con le istituzioni regionali e locali sia pubbliche sia private che si interessano di prevenzione e disagio sociale;
- f) promuovere formazione e inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate.

3. L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi può avvalersi anche dell'attività di cooperative sociali, altri enti e associazioni.

4. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali a livello provinciale o regionale.";

2) di modificare il testo dell'art. 13 (tredici) dello statuto sociale per le motivazioni esposte dal Presidente, con conseguente modifica anche degli articoli 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto) e 12 (dodici) dello statuto sociale al fine di eliminare qualsiasi riferimento al "Collegio dei revisori dei Conti" per sostituirlo con il riferimento al "Organo di Controllo", arti-

coli che divengono del seguente tenore letterale:

"ARTICOLO 6

**Organi della Associazione**

1. Sono Organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione;
  - b) il Presidente del Comitato Esecutivo;
  - c) il Vice Presidente del Comitato Esecutivo;
  - d) il Comitato Esecutivo;
  - e) l'Organo di Controllo;
  - f) il Presidente onorario.
2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione ed adeguatamente documentate.

ARTICOLO 7

**Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. I soci ordinari sono ammessi a partecipare all'Assemblea solo se in regola con il versamento della quota annuale.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo; tuttavia, quando si presentassero particolari esigenze, l'Assemblea potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea inoltre:

- a. provvede alla nomina del Comitato Esecutivo, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti;
  - b. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
  - c. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  - d. approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
  - e. delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  - f. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  - g. delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Comitato Esecutivo riterrà di sottoporle;
  - h. delibera in ordine all'esclusione dei soci;
  - i. delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta

da almeno il dieci per cento degli Aderenti o da almeno due dei componenti del Comitato Esecutivo (oppure dall'Organo di Controllo). Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. La convocazione è fatta a tutti gli aderenti al recapito risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Comitato Esecutivo e all'Organo di Controllo, mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza e ricevuta almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.
5. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati, i componenti del Comitato Esecutivo e dell'Organo di Controllo.
6. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
7. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
8. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 5 deleghe.
9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.
11. Per l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie l'Assemblea e la distribuzione di utili, di avanzi netti di gestione, di riserve o fondi, è validamente costituita con la presenza di 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati. L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione

effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile, sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità analoghe o operanti nel territorio.

12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Comitato Esecutivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

#### ARTICOLO 8

##### **Il Comitato Esecutivo**

1. L'Associazione è amministrata da un Comitato Esecutivo eletto dall'Assemblea e composto, a scelta di quest'ultima, da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, che saranno eletti dal Comitato stesso. Il Presidente Onorario è membro di diritto del Comitato, come disciplinato dall'art. 11 del presente Statuto.
2. I componenti del Comitato Esecutivo devono essere Aderenti all'Associazione, maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa; durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Comitato Esecutivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più componenti del Comitato Esecutivo, il Comitato stesso fa luogo alla sua sostituzione per cooptazione. Il componente del Comitato Esecutivo cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del componente cessato; chi venga eletto in luogo di componente del Comitato Esecutivo cessato dura in carica per lo stesso rimanente periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il componente cessato.
5. Al Comitato Esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
  - b) l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
  - c) la predisposizione annuale del bilancio consuntivo;
  - d) nominare al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente;
  - e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - f) pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.
6. Il Comitato Esecutivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei,

il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

7. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, trasmessa a tutti i componenti del Comitato Esecutivo e dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza e ricevuta almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.
8. Il Comitato Esecutivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.
9. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Comitato Esecutivo.
10. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
11. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono assunte con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
12. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo in carica. Non è ammesso il voto per delega.
13. Di ogni seduta del Comitato Esecutivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente. I verbali sono riportati nell'apposito libro, ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

#### ARTICOLO 12

##### **Libri dell'Associazione**

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Comitato Esecutivo e dell'Organo di controllo nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono consultabili da chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

#### ARTICOLO 13

##### **Organo di controllo**

1. L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbliga-

torio per legge ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117.

2. L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati; l'organo di controllo nomina nel suo seno il Presidente. I componenti del Comitato Esecutivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.
3. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.
4. L'Organo di controllo:
  - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti;
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità dell'associazione ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Comitato Esecutivo. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

#### **Revisione legale dei conti**

1. Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117.
2. Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro."

Lo **Statuto** così modificato viene allegato al presente atto sotto la lettera "B";

3) di delegare il signor RONCONI don MARIANO per l'esecuzione delle presenti delibere, conferendogli altresì ogni più ampio potere di apportare al presente verbale tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte eventualmente richieste dalle Autorità competenti.

Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato il regolare svolgimento dell'assemblea ed i risultati della votazione.

Null'altro essendoci da deliberare la seduta è tolta alle ore 12.00 (dodici minuti zero).

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, che dichiara di ben conoscere.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.

E

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato io stesso lettura al comparente, il quale a mia domanda lo ha dichiarato interamente conforme alla sua volontà.

Quest'atto viene sottoscritto alle ore 12.15 (dodici minuti quindici) ed è scritto in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato da me Notaio su 3 (tre) fogli per 10 (dieci) pagine.

F.TO MARIANO RONCONI

F.TO LORENZO MAGI NOTAIO



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 9 SETTEMBRE 2024**


**SOCI FONDATORI (come da Atto Costitutivo del 04.12.1991)**

N.	COGNOME E NOME	FIRMA
1	Ronconi don Mariano	
2	Crestani Marcello	
3	Dal Molin Maria Rita	
4	Doppio Giuliano	
5	Sorio Mario	




**SOCI ORDINARI**


6	Biasia Francesco	delibera 06.04.1995	
7	Dal Cengio Luigi	delibera 06.04.1995	
8	Dalla Rovere Ambrogio	delibera 06.04.1995	
9	Gilardini Bruno	delibera 06.04.1995	
10	Pasin Alessandro	delibera 06.04.1995	
11	Scocco Carlo	delibera 28.03.2007	
12	Ingui Gaetano	delibera 03.04.2007	
13	Danzo Igino	delibera 14.04.2010	
14	Paoletto Lauro	delibera 10.11.2015	
15	Pravato Dario	delibera 10.11.2015	
16	Carli Valeria	delibera 10.11.2015	
17	Veronese Simone	delibera 20,05,2022	

**REVISORI DEI CONTI**

1	Stefenello Giancarlo	Presidente	
2	Eberle Cristiano	Revisore effettivo	
3	Miglioranza Ilenia	Revisore effettivo	

**COMITATO ESECUTIVO**

1	Ronconi don Mariano	Presidente	
2	Pasin Alessandro	Vice Presidente	
3	Carli Valeria	Componente C.E.	
4	Scocco Carlo	Componente C.E.	
5	Pravato Dario	Componente C.E.	
6	Veronese Simone	Componente C.E.	




ALLEGATO "B" AL N. 7871 DI REP. E AL N. 6285 DI RACC.

"CENTRO VICENTINO DI SOLIDARIETÀ Ce.I.S. - ORGANIZZAZIONE  
NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE".

### STATUTO

#### ARTICOLO 1

##### **Costituzione**

E' costituita l'associazione "Centro Vicentino di Solidarietà  
Ce.I.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in  
breve anche "Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S. - Onlus".

#### ARTICOLO 2

##### **Sede**

L'Associazione ha sede legale in Schio, presso il Centro Acco-  
glienza "Socche alla Croce" Z.I..

L'Associazione ha durata illimitata.

#### ARTICOLO 3

##### **Oggetto e scopo**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusi-  
vamente finalità di solidarietà sociale nel settore  
dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e dei servizi  
assistenziali per l'aiuto agli esseri umani in stato di  
bisogno fisico o psichico. L'Associazione esaurisce le  
proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione  
del Veneto.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da  
quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa di-

rettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

2. Nei limiti dello svolgimento delle attività sopra indicate, il centro si propone in particolare i seguenti scopi:

a) promuovere aiuti materiali e morali atti a liberare dal bisogno esseri in stato di indigenza fisica o psichica;

b) promuovere iniziative adeguate a far conoscere specifici bisogni di persone fisiche onde sensibilizzare la società ad esprimere la propria solidarietà nelle forme più adatte;

c) promuovere e stipulare la fondazione e la vita di servizi specializzati per l'assistenza e la riabilitazione di diverse categorie di bisognosi, in particolare per chi ha problemi di dipendenza patologica e chi vive una condizione di marginalità sociale;

d) promuovere iniziative aggregative e formative che sviluppino i fattori di protezione contro l'insorgere del disagio giovanile e adulto, presso scuole di ogni ordine e grado, associazioni, fondazioni, parrocchie, mondo del lavoro, società sportive ed enti locali;

e) collaborare con le istituzioni regionali e locali sia pubbliche sia private che si interessano di prevenzione e disagio sociale;

f) promuovere formazione e inserimento socio-lavorativo di

persone svantaggiate.

3. L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi può avvalersi anche dell'attività di cooperative sociali, altri enti e associazioni.

4. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali a livello provinciale o regionale.

#### ARTICOLO 4

##### **Patrimonio e risorse economiche dell'Associazione.**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio minimo iniziale pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00), dei quali indisponibili Euro 10.000,00 (diecimila/00);

b) da beni mobili, mobili registrati e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti risorse economiche:

a) quote di versamento minimo da versare all'atto di adesione e delle quote annuali di iscrizione;

b) versamenti effettuati dai fondatori originari;

c) versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;

d) redditi derivanti dal suo patrimonio;

e) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale.

3. Il Comitato Esecutivo stabilisce annualmente l'ammontare (i) della quota di versamento minimo da effettuare all'atto dell'adesione all'Associazione e (ii) della quota annuale di iscrizione all'Associazione stessa, entrambe esclusivamente a carico dei soci ordinari.

4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

5. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatte salve le quote minime da versare all'atto di adesione e di iscrizione annuale già sopra descritte, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi ed a causa di morte.

#### ARTICOLO 5

##### **Soci Fondatori, Soci Ordinari e Onorari dell'Associazione**

1. Sono Aderenti dell'Associazione:

- a) i Soci Fondatori;
- b) i Soci Ordinari dell'Associazione;
- c) i Soci Onorari dell'Associazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione stessa.

5. Sono Soci Ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione.

6. Sono Soci Onorari dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Comitato Esecutivo o che hanno svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione.

7. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

8. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Comitato Esecutivo recante la dichiarazione di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale Regolamento, di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

9. Il Comitato Esecutivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, entro il termine predetto, la stessa si intende respinta. In caso di diniego espresso, il Comitato Esecutivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Il Comitato Esecutivo disciplinerà le cause che possono comportare il mancato accoglimento

delle domande di ammissione in uno specifico Regolamento Interno.

10. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Comitato Esecutivo la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Comitato Esecutivo riceve la notifica della volontà di recesso.

11. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'Assemblea. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'Arbitro di cui all'art. 17 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Arbitro.

## ARTICOLO 6

### **Organi della Associazione**

1. Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione;

b) il Presidente del Comitato Esecutivo;

c) il Vice Presidente del Comitato Esecutivo;

d) il Comitato Esecutivo;

e) l'Organo di Controllo;

f) il Presidente onorario.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione ed adeguatamente documentate.

## ARTICOLO 7

### **Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. I soci ordinari sono ammessi a partecipare all'Assemblea solo se in regola con il versamento della quota annuale.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo; tuttavia, quando si presentassero particolari esigenze, l'Assemblea potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea inoltre:

a. provvede alla nomina del Comitato Esecutivo, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti;

b. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

c. delibera sulle modifiche al presente Statuto;

d. approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

e. delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

f. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

g. delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Comitato Esecutivo riterrà di sottoporle;

h. delibera in ordine all'esclusione dei soci;

i. delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il dieci per cento degli Aderenti o da almeno due dei componenti del Comitato Esecutivo (oppure dall'Organo di Controllo). Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare

all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. La convocazione è fatta a tutti gli aderenti al recapito risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Comitato Esecutivo e all'Organo di Controllo, mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza e ricevuta almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

5. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati, i componenti del Comitato Esecutivo e dell'Organo di Controllo.

6. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

7. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

8. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce

all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 5 deleghe.

9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

11. Per l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie l'Assemblea e la distribuzione di utili, di avanzi netti di gestione, di riserve o fondi, è validamente costituita con la presenza di 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati. L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile, sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità analoghe o

operanti nel territorio.

12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Comitato Esecutivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

#### ARTICOLO 8

##### **Il Comitato Esecutivo**

1. L'Associazione è amministrata da un Comitato Esecutivo eletto dall'Assemblea e composto, a scelta di quest'ultima, da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, che saranno eletti dal Comitato stesso. Il Presidente Onorario è membro di diritto del Comitato, come disciplinato dall'art. 11 del presente Statuto.

2. I componenti del Comitato Esecutivo devono essere Aderenti all'Associazione, maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa; durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Comitato Esecutivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più componenti del Comitato Esecutivo, il Comitato stesso fa luogo alla sua sostituzione per cooptazione. Il compo-

nente del Comitato Esecutivo cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del componente cessato; chi venga eletto in luogo di componente del Comitato Esecutivo cessato dura in carica per lo stesso rimanente periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il componente cessato.

5. Al Comitato Esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
- c) la predisposizione annuale del bilancio consuntivo;
- d) nominare al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente;
- e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- f) pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.

6. Il Comitato Esecutivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

7. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, trasmessa a tutti i componenti del Comitato Esecutivo e dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza e ricevuta almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

8. Il Comitato Esecutivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

9. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Comitato Esecutivo.

10. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

11. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono assunte con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

12. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo in carica. Non è ammesso il voto per delega.

13. Di ogni seduta del Comitato Esecutivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente. I verbali sono riportati nell'apposito libro, ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

#### ARTICOLO 9

##### **Il Presidente**

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Comitato Esecutivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Comitato stesso.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Comitato Esecutivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Comitato Esecutivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Comitato Esecutivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

#### ARTICOLO 10

##### **Il Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### ARTICOLO 11

##### **Il Presidente Onorario**

1. Il Presidente Onorario rappresenta il soggetto garante del rispetto dei principi morali fondanti e ispiratori dell'attività dell'Associazione. Il Presidente onorario è membro di diritto del Comitato di Esecutivo. La sua presenza e il suo voto non sono computati ai fini della validità costitutiva e deliberativa del Comitato stesso.

## ARTICOLO 12

### **Libri dell'Associazione**

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Comitato Esecutivo e dell'Organo di controllo nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono consultabili da chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

## ARTICOLO 13

### **Organo di controllo**

1. L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117.
2. L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati; l'organo di controllo nomina nel suo seno il Presidente. I componenti del Comitato Esecutivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.
3. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

4. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità dell'associazione ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del

Comitato Esecutivo. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

#### **Revisione legale dei conti**

1. Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117.

2. Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### ARTICOLO 14

##### **Bilancio**

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate.

2. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

#### ARTICOLO 15

### **Avanzi di gestione**

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### ARTICOLO 16

#### **Scioglimento**

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### ARTICOLO 17

#### **Clausola compromissoria**

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della ese-

cuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro, sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Consiglio Notarile di Vicenza.

#### ARTICOLO 18

##### **Legge applicabile**

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme, in materia di Enti, contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.

F.TO MARIANO RONCONI

F.TO LORENZO MAGI NOTAIO

Certifico io sottoscritto, dott. Magi Lorenzo, notaio in Schio, iscritto nei distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Schio, li 10 settembre 2024 .

Firmato digitalmente: Magi Lorenzo Notaio